

**Regolamento**  
**sulle tasse dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di**  
**fiduciario**  
(del 14 gennaio 2013)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA  
SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI FIDUCIARIO

visti l'articolo 12 capoversi 1 e 2 della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid) e l'articolo 3 capoverso 1 del relativo regolamento d'applicazione del 30 maggio 2012 (RFid);  
richiamato l'articolo 9 capoverso 5 del regolamento sull'organizzazione e la gestione dell'Autorità di vigilanza del 24 settembre 2012,

**emana:**

**Tassa di esercizio annuale**

**Art. 1** <sup>1</sup>L'importo della tassa annuale di esercizio per ogni singola categoria è fissato in 400 franchi.  
<sup>2</sup>Per ogni autorizzazione supplementare si aggiungono 100 franchi alla tassa annuale d'esercizio.

**Tassa di autorizzazione**

**Art. 2** <sup>1</sup>La tassa d'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario è fissata in 500 franchi.  
<sup>2</sup>Per le nuove autorizzazioni la tassa d'esercizio è computata in dodicesimi rispetto alla durata effettiva dell'attività nel corso dell'anno civile, ritenuto che la frazione del mese è calcolata come mese.  
<sup>3</sup>Per ogni nuova concessione supplementare si aggiungono 100 franchi alla tassa d'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario.

**Tasse per le singole decisioni**

**Art. 3** <sup>1</sup>L'Autorità di vigilanza stabilisce l'importo delle singole tasse sulla base del principio della copertura dei costi.  
<sup>2</sup>L'importo minimo delle tasse è fissato in 100 franchi e può raggiungere singolarmente l'importo massimo di 1'000 franchi.<sup>1</sup>

**Spese di cancelleria**

**Art. 4<sup>2</sup>** Per le singole spese di cancelleria l'importo è fissato fino a un massimo di 100 franchi.

**Entrata in vigore**

**Art. 5** Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Pubblicato nel BU **2013**, 14.

---

<sup>1</sup> Cpv. modificato dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 137.

<sup>2</sup> Art. modificato dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 137.